

Codice A1103A

D.D. 22 agosto 2024, n. 959

**Determina di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 200 COV2020)**



**ATTO DD 959/A1103A/2024**

**DEL 22/08/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo**

**OGGETTO:** Determina di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 200 COV2020)

Visti gli atti trasmessi, con nota pec del 04/08/202 dal Corpo di Polizia Locale città di Chivasso, , a carico della signora (omissis) nata a (omissis) il (omissis) e residente in (omissis), con processo verbale n. 3552 del 22/04/2020 elevato da agenti appartenenti al Corpo sopra citato per i fatti avvenuti nel Comune di Chivasso, in Via De Gasperi (giardino pubblico) nella medesima data, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 4, comma 1 (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 in riferimento al punto 26 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 43 del 13 aprile 2020 relativo al divieto di circolazione senza motivo di necessità, salute o urgenza.

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta agli atti che l'interessata si sia avvalsa del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dall'art. 4, comma 3 del D.L. 19/2020;

atteso altresì che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra ha presentato nei termini uno scritto difensivo senza richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

visto in particolare il punto 26 del decreto del Presidente della Giunta Regionale n.46 del 13/04/2020;

valutata la documentazione sanitaria allegata e che testimonia le condizioni psicofisiche del soggetto accompagnato dal trasgressore;

considerate altresì gli scritti pervenuti dal Comandante della Polizia Locale di Chivasso, nel quale trovano conferma gli elementi emersi negli stessi scritti difensivi e che si concludono con una richiesta di accoglimento dell'opposizione, a favore del trasgressore;

Ritenuto pertanto di non procedere alla predisposizione di un'ingiunzione di pagamento ritenendo la sussistenza di cause giustificative rappresentate dalla condizione psicofisica del soggetto accompagnato dal trasgressore;

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO l'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
- VISTO l'art. 74. della legge regionale n. 15 del 2020;
- VISTA la citata legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dal D.L. 19/2020;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;

*determina*

#### L'ARCHIVIAZIONE

degli atti di cui in premessa disponendo la trasmissione del presente provvedimento all'autorità accertatrice.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti